

# Tasse verdi contro la CO2

*A gennaio gli importatori devono fare le dichiarazioni Cbam, il nuovo dazio contro le emissioni inquinanti. Ma i dati dei fornitori extraeuropei non ci sono*

A gennaio dovrà essere consegnata la prima dichiarazione Cbam: il nuovo meccanismo di tassazione alle frontiere delle emissioni di carbonio preoccupa le aziende importatrici. Si tratta di un nuovo dazio ambientale istituito dall'Unione europea nell'ambito di un sistema finalizzato a monitorare le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di merci molto inquinanti. Entro il 31/1/2024 le imprese interessate dovranno inviare il loro primo rapporto, con dati riferiti al 4° trimestre 2023. Ad oggi, sono tante le zone d'ombra legate soprattutto alle difficoltà nel reperire le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione. Teoricamente è tutto pronto, ma a mancare sono proprio i dati dei fornitori.

Armella-Comisi da pag. 6

*Entro gennaio le imprese devono inviare i dati per la tassazione alle frontiere delle emissioni*

## Merci inquinanti, aziende in affanno sulle relazioni Cbam

Pagine a cura  
DI SARA ARMELLA  
E STEFANO COMISI\*

**G**ennaio si avvicina e la prima dichiarazione "Cbam", l'informativa richiesta dal nuovo meccanismo di tassazione alle frontiere delle emissioni di carbonio (Cbam è l'acronimo di "Carbon border adjustment mechanism"), preoccupa le aziende interessate da questo nuovo adempimento doganale. Si tratta, lo ricordiamo, di un nuovo dazio ambientale istituito dall'Unione europea nell'ambito di un sistema finalizzato a monitorare le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione di merci molto inquinanti. Entro il 31/1/2024 le imprese interessate dovranno inviare il loro primo rapporto, con dati riferiti al 4° trimestre 2023.

Ad oggi, sono tante le zone d'ombra legate soprattutto alle difficoltà nel reperire le informazioni necessarie alla compilazione della dichiarazione. Teoricamente è tutto pronto ma a mancare sono proprio i dati dei fornitori.

I dati da dichiarare, infatti, presuppongono una partecipazione all'adempimen-

to da parte dell'esportatore. A tal fine, molte aziende stanno inviando dei propri emissari presso gli stabilimenti produttivi, per sollecitare e coadiuvare i gestori degli impianti nell'attività di raccolta delle informazioni.

**Quali soggetti e quali dati.** Il primo nodo da sciogliere riguarda il fatto di rientrare o meno tra i soggetti tenuti alla dichiarazione. Molte aziende, infatti, si interrogano ancora se i codici di classifica doganale applicati alle proprie forniture in sede di import siano corretti.

Per sciogliere tali dubbi, non basta fare riferimento alla propria classificazione tradizionale ma occorre essere certi di utilizzare quella corretta.

A tal fine, molti stanno ricorrendo allo strumento dell'Itv (informazione tariffaria vincolante) che consiste nel trasmettere all'Agenzia della dogana una richiesta di un parere vincolante sulla classificazione doganale da applicare.

Sono allo studio, inoltre, diversi rimedi, anche contrattuali, per sollecitare i processi di raccolta dei dati e delle informazioni.

È possibile, infatti, inseri-

re delle apposite clausole all'interno degli accordi preesistenti con i fornitori per far sì che questi siano obbligati a prestare collaborazione per la dichiarazione Cbam, consentendo attività di due diligence da parte dei consulenti incaricati dalle imprese europee.

Grande importanza va riconosciuta alla trasparenza e alla veridicità dei dati inerenti le produzioni che dovrebbero ricevere adeguata copertura contrattuale, anche per consentire, in futuro, di potersi rivalere sui soggetti esportatori, in caso di contestazioni da parte delle Autorità competenti.

La Commissione europea ha, infatti, di recente chiarito che la responsabilità per dati e informazioni non corrette sarà tutta a capo degli importatori e non degli esportatori extra-Ue.

L'Unione europea, in verità, ha da subito spinto sulla



necessità per gli importatori di investire su un'efficace e costante collaborazione con gli stabilimenti produttivi che esportano le merci Cbam. Non sempre, tuttavia, tale partecipazione è possibile.

IL Cbam (Carbon border adjustment system), come accennato, nasce come sistema voluto dall'Unione per monitorare le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci molto inquinanti. Nel processo di selezioni di tali prodotti da assoggettare al tributo al momento dell'importazione, la Commissione Ue ha individuato quei materiali, come cemento, alluminio, ferro e acciaio, per i quali il processo industriale consente di calcolare, con minore approssimazione, le emissioni relative a una determinata quantità di merce.

Per lo stesso motivo, al momento, sono stati esclusi dal meccanismo i prodotti energetici, come benzina e gasolio, che trovandosi allo stato liquido, richiedono un maggiore investimento in tecnologia per il calcolo delle emissioni.

Le previsioni dell'Unione europea, tuttavia, si scontrano con quella che è la volontà e le esigenze degli stabilimenti produttivi extra-Ue.

Per potere compilare la dichiarazione trimestrale, infatti, le aziende europee hanno il compito di raccogliere dai propri fornitori i dati sulle emissioni, a livello generale, connesse ai consumi dell'intero impianto, le emissioni attribuite ai singoli processi di produzione e le emissioni c.d. "incor-

porate".

Occorre ricordare che si intende "emissione" il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci.

Per emissioni incorporate in una determinata partita di prodotti Cbam, si intendono, invece, sia quelle dirette (connesse a processi di riscaldamento, combustione o raffreddamento) che quelle indirette (legate, cioè, al consumo di energia elettrica).

Gli ulteriori dati che devono necessariamente essere riportati nella relazione trimestrale sono:

- il codice di classifica doganale della merce importata
- l'origine commerciale della stessa
- le quantità importate
- le informazioni e i contatti relativi allo stabilimento
- il dettaglio dei processi produttivi effettuati nell'impianto
- il prezzo del carbonio praticato nel paese dove è situato lo stabilimento stesso.

Sono previste, infine, determinate informazioni settoriali relative alle singole categorie di merci Cbam. Per esempio, per i prodotti dell'acciaio, è necessario il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.

Agli stabilimenti di produzione deve essere inviato un modello excel (scaricabile sul sito della Commissione Ue), all'interno del quale dovranno essere riportate tutte le indicazioni necessarie alla compilazione della

relazione trimestrale.

**Le criticità.** Il complesso meccanismo, come anticipato, non tiene conto di diversi fattori.

Molti stabilimenti extra-Ue, infatti, non hanno nessuna intenzione di sobbarcarsi al posto dell'importatore di tale gravoso adempimento.

Molti non hanno nemmeno la tecnologia o il personale tecnico adeguato a poter calcolare le emissioni.

In altri casi semplicemente, i rapporti di forza contrattuale tra fornitori e importatori sono parecchio sbilanciati a favore dei primi e, pertanto, gli stabilimenti non hanno alcun interesse a fornire dati così delicati e sensibili come quelli sull'inquinamento atmosferico derivante dai loro impianti.

Per alcune delle categorie interessate dal Cbam, inoltre, il meccanismo voluto dall'Unione europea non tiene conto di particolari standard commerciali consolidatisi negli anni. Nel settore del ferro e dell'acciaio, per esempio, molte aziende europee non si rivolgono direttamente al produttore, con il quale non hanno un rapporto diretto, per acquistare i quantitativi di materia prima necessaria alle loro esigenze, bensì fanno riferimento solo a dei broker o intermediari che svolgono da anni il ruolo di collettori degli ordini provenienti dall'Europa, rivolgendosi, volta per volta, allo stabilimento che applica il prezzo inferiore in quel momento, secondo uno schema tipico del libero mercato.

**\*Studio legale  
Armella & Associati**

— © Riproduzione riservata — ■

## La dichiarazione Cbam

06901 06901

Trimestre	Termine di presentazione	Possibilità di revisione	Possibilità di revisione su istanza motivata	Utilizzo di valori calcolati con metodi alternativi	Utilizzo di valori predefiniti (Commissione Ue)
Ott – dic 2023	31 gen 2024	31 lug 2024	31 dic 2024	x	x
Gen – mar 2024	30 apr 2024	31 lug2024	31 mar 2025	x	x
Apr – giu 2024	31 lug 2024	31 ago 2024	30 giu 2025	x	x
Lug – sett 2024	31 ott 2024	30 nov 2024	30 sett 2025	x	x
Ott – dic 2024	31 gen 2025	28 feb 2025	31 dic 2025	x	x
Gen – mar 2025	30 apr 2025	31 mag 2025	31 mar 2026		x
Apr – giu 2025	31 lug 2025	30 ago 2025	30 giu 2026		x
Lug – sett 2025	31 ott 2025	30 nov 2025	30 sett 2026		x
Ott – dic 2025	31 gen 2026	28 feb 2026	31 dic 2026		x